Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – Uff. V
Direzione Generale per il Personale scolastico – Uff. IV e V

C.M. n. 58

Prot. n. 10500

Roma, 20 giugno 2008

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

e p.c.

Agli Assessori Regionali all'Istruzione
LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2008/2009 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

In vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente circolare istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

E' necessario che le SS.LL., al fine di assumere scelte il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, proseguano gli incontri, già attivati in sede di definizione degli organici di diritto, con le Regioni e gli Enti locali e acquisirne gli orientamenti, in vista di una programmazione integrata dell'offerta formativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico ed assicurare un più razionale utilizzo delle risorse.

Il decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2008/09, trasmesso con la C.M. n. 19 del 1 febbraio 2008, ora alla Corte dei conti per il visto di registrazione, ha previsto, come per l'anno scolastico 2007/08, di suddividere le riduzioni stabilite dalla legge finanziaria per il 2008, in parte in organico di diritto (per una quota pari a 6.072 unità), in parte in organico di fatto (per una quota di 3.928 posti). Tanto per non arrecare grave pregiudizio alla qualità del servizio scolastico

e rispondere meglio alle esigenze del territorio, nonché con un maggiore numero di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo, una migliore stabilità del personale interessato, a tutela della continuità didattica.

Com'è noto, con il citato decreto interministeriale (tabella G) è stata comunicata alle SS. LL. la sola quota di posti da ridurre in organico di diritto e ci si era riservati di comunicare successivamente quella riguardante le riduzioni da operare in organico di fatto, allorché i dati riferiti alle iscrizioni fossero largamente consolidati. La scelta di detta metodologia ha consentito di rapportare le consistenze di organico alle reali necessità del territorio, e ha reso possibile procedere ad una redistribuzione più ponderata della restante quota di interventi da effettuare sull'organico di fatto.

A scioglimento, pertanto, della riserva contenuta dalla C.M. n. 19/2008, con nota prot. n.9242 del 4.6.2008 è stata trasmessa la tabella "G" contenente anche la quota di riduzioni da effettuare in organico di fatto. Nella ripartizione si è tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni che per alcune Regioni ha fatto registrare un minor calo e per altre un minore incremento di alunni rispetto alla previsione utilizzata per la determinazione dell' organico di diritto.

Sarà cura delle SS.LL. individuare, attraverso strategie mirate e valorizzando a pieno l'autonomia delle scuole, soluzioni e interventi atti a contenere gli organici di fatto, tenendo presente che l'organico cui fare riferimento per conteggiare le riduzioni è quello di fatto del decorso anno 2007/08 comunicato al Sistema informativo, comprensivo anche degli spezzoni orari che non hanno concorso a costituire posto o cattedra.

Nell'ambito di tali strategia, la C.M. n. 19/2008, riportava, a titolo di esempio, possibili interventi utili per conseguire l'obiettivo di contenimento: nella scuola primaria, ridurre le quote di organico funzionale e utilizzare al meglio i docenti specializzati di lingua inglese; nell'istruzione secondaria di I e II grado, procedere ad una più attenta riconduzione delle cattedre a 18 ore, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008, all'art. 2, comma 411.

Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto, mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, dall'altro dovranno tener conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo politico

di dare risposte alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie, tenendo anche conto dell' avvio dall'anno scolastico 2007/08 della fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione.

Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente assicurando il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero effettivo degli alunni.

I dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'attivazione di nuove classi per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno richiedere l'autorizzazione al Direttore generale regionale, o al suo delegato. In tale fase dovranno tener conto della possibilità, come stabilito dal citato decreto interministeriale, di non procedere a sdoppiamenti in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2008/2009, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, possono essere eccezionalmente mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti di una o due unità inferiore a 20.

Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni, senza considerare, per l'attivazione, gli adulti che si iscrivono per

conseguire un secondo titolo di studio. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un numero di alunni non inferiore alle 20 unità.

Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai competenti USP, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi eccezionale.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.

L'art. 13, comma 3, del decreto interministeriale relativo agli organici per l'a.s. 2008/09 prevede una deroga a tale disposizione che si lega agli eventuali incrementi di alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. Con la precisazione che in presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli stessi per classe non superi le 31 unità.

I Dirigenti scolastici, all'atto delle procedure di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni alla consistenza delle classi già determinate in organico di diritto anche in riferimento a particolari e rilevanti scostamenti,superiori alle 31 unità per classe, accertati o fortemente ipotizzabili, del numero degli alunni per classe dovuti agli esiti delle valutazioni effettuate al termine dei corsi di recupero dei debiti (si richiama al riguardo la circolare prot. n. 6163 del 4 giugno 2008 relativa alle attività di recupero e scrutini finali).

Laddove i suddetti scostamenti fossero accertati solo al termine effettivo delle prove di valutazione, vale a dire anche nell'arco della prima decade del mese di settembre, i Dirigenti scolastici avranno cura di comunicare le variazioni impreviste agli Uffici territoriali competenti, che, accertate le necessità contestuali, procederanno di conseguenza ai sensi del combinato disposto

dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 13, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2008/09.

A tal fine gli Uffici scolastici provinciali e gli Uffici scolastici regionali predisporranno un apposito piano di riparto delle risorse disponibili, nei limiti dei tetti fissati dall'Amministrazione in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 412 della legge finanziaria per il 2008 e del Decreto Interministeriale che ha determinato la consistenza dell'organico per l'a.s. 2008/09, che tenga anche conto delle eventuali esigenze sopra citate, così come dell'esigenza legata alla tutela degli alunni disabili.

Le SS.LL. vorranno invitare gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p. v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/2001 e 244/2007 e gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri alla formazione del quadro delle disponibilità, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti USP.

Personale docente

Per quanto attiene alle disposizioni relative ai singoli ordini e gradi di istruzione si fa esplicito rinvio a quanto disposto con la C.M. n. 45 del 9 giugno 2006, riferita all'adeguamento degli organici dell'a.s. 2006/07, che ha dettagliatamente regolato i necessari adempimenti concernenti la definizione dell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si evidenziano soltanto alcune specifiche esigenze dei singoli settori:

a) *scuola dell'infanzia:* si fa riserva di far conoscere l'entità dell'eventuale incremento di posti necessari per eliminare le liste di attesa e continuare nell'azione di graduale generalizzazione del servizio;

b) *scuola primaria*: come fatto presente nella C.M. n. 19/2008, i dirigenti scolastici nella costituzione dei posti di specialista di lingua dovranno tener conto dei docenti che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica.

c) *scuola secondaria di I grado:* stante il disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per il prossimo anno restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni;

d) *tempo pieno e tempo prolungato:* l'attivazione di tali classi, in relazione a comprovate esigenze delle istituzioni scolastiche, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. Si ribadisce quanto ricordato nella C.M. n. 19/2008: le classi a tempo pieno (40 ore settimanali) e a tempo prolungato (da non meno di 36 fino a 40 ore settimanale) possono essere autorizzate solo in presenza di strutture edilizie e attrezzature idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una più efficace e valida organizzazione della didattica.

e) *scuola secondaria di II grado:* con circolare prot. n. 802 del 29 maggio 2007, che ha trasmesso il D.M. n. 41/2007, sono state emanate le opportune disposizioni in ordine alla riduzione delle 4 ore settimanali di lezione riferite all'area di approfondimento dell'istruzione professionale. La riduzione per l'anno scolastico 2008/09 si applicherà alle due classi del primo biennio e ha già

comportato la riconduzione a 18 ore di insegnamento delle cattedre della 50/A. Si ricordano gli ulteriori interventi previsti dall'art. 2, comma 411, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) in ordine all'attivazione delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione (cfr. il capoverso "Istruzione secondaria di II grado" della C.M. n. 19/2008).

Posti di sostegno

Con l'art. 9 dello schema di decreto interministeriale è stata data applicazione all'art. 2, commi 413 e 414, delle legge finanziaria per il 2008 che prevede nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale in organico di fatto e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il comma 413, nell'ottica di realizzare il graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell'organico di diritto dell'a.s. 2006/07. Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto sulla base delle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, nell'anno scolastico 2008/09, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale, cha ad ogni buon fine si allega nuovamente, e sono comprensivi degli spezzoni orari.

Come precisato nella C.M. n. 19/2008, per l'anno 2008/09, sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabella E, colonna C. Si rende pertanto

necessario che le SS.LL., sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze registrate negli anni precedenti, elaborino un piano di ripartizione delle risorse che tenga conto di tutte le situazioni di disabilità registrate anche successivamente l'inizio dell'anno scolastico.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti, individueranno modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.

Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2008/09, comprensiva della prima quota di incremento di cui all'art. 2, comma 414 della legge 244/97, utile per le immissioni in ruolo.

Spetta alle SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di fatto secondo le quantità riportate nella tabella E, colonna C, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

Si richiama l'osservanza delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap sia per l'assegnazione delle ore di sostegno. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le richieste dei posti necessari per una corretta e proficua integrazione degli alunni disabili.

Si ritiene opportuno evidenziare che, anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti, rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico dell'anno scolastico 2007/2008. Eventuali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali.

Progetti

Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2007/2008. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

Personale ATA

Anche per il personale ATA, la circolare prot. n. 6510 del 16 aprile 2008 che ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2008/09, in corso di perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare per i vari profili professionali, ha previsto che le stesse potevano essere effettuate dalle SS.LL., con la dovuta flessibilità e con le soluzioni ritenute più idonee, non solo in organico di diritto, ma anche nella fase dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e ciò in analogia con quanto avvenuto per il personale docente.

L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle situazioni di fatto si rende possibile solo nei casi in cui vi sia un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione. Tuttavia, le SS.LL. potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro; **(**ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata sicurezza nei laboratori). Ciò in attesa di ridefinire, alla

luce delle nuove competenze attribuite all'autonomia scolastica, i criteri di determinazione degli organici e dei carichi di lavoro.

Nella fondata previsione che nell'a.s. 2008/2009, possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti da una elevata presenza di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, cessato dal collocamento fuori ruolo, le SS.LL., per compensare le ridotte erogazioni del servizio, valuteranno l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove sono presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 52, punto 2, del CCNL del 24 luglio 2003, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto , vanno trasmessi a questo Dipartimento con cortese sollecitudine.

Monitoraggio

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle disposizioni della presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;

- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.

Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo il Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to - *Luciano Chiappetta* –

Tabella **E** - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2008/2009

Regione	Organico di diritto 2008/2009	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2008/2009	Totale posti in organico di fatto 2008/2009
	A	**B**	**C=A+B**
Abruzzo	1386	448	1834
Basilicata	735	295	1030
Calabria	2423	1368	3791
Campania	8963	3113	12076
Emilia R.	2727	2962	5689
Friuli V. G.	764	524	1288
Lazio	5282	3455	8737
Liguria	1251	871	2122
Lombardia	5564	5880	11444
Marche	1082	1167	2249
Molise	303	167	470
Piemonte	3287	2793	6080
Puglia	5133	2402	7535
Sardegna	1829	770	2599
Sicilia	6976	5514	12490
Toscana	2416	2230	4646
Umbria	603	359	962
Veneto	2857	2983	5840
Totale	**53.581**	**37.301**	**90.882**